

ACCORDO QUADRO

tra

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel seguito CNR, C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 6, rappresentato dal Prof. Massimo Inguscio, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

e

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza con sede in Piazza Gullo, s.n.c. 87100 Cosenza e rappresentata dal Cons. Dr. Mario Spagnuolo Procuratore della Repubblica, domiciliato per la carica presso la sede della Procura

Premesso che:

Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati.

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata,

secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali e partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ovvero commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

La Procura La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza

svolge le attività descritte nell' art. 73 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'Ordinamento giudiziario, che disciplina l'organizzazione della magistratura e ne descrive le funzioni. In particolare le attribuzioni generali dei Magistrati che, nel loro complesso, compongono la Procura della Repubblica, sono le seguenti:

vegliare sulla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari; promuovere la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza; fare eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.

Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, e per la tutela dell'ordine corporativo, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita.

Per assicurare la funzione fondamentale, cioè il rispetto delle leggi dello Stato e per dare una risposta in tempi rapidi ad ogni domanda di giustizia, la Procura della Repubblica utilizza, tra gli altri, i seguenti strumenti, l'indagine penale, l'esecuzione delle sentenze divenute definitive, la tutela delle persone deboli nei procedimenti civili ed in particolare, compiti di natura amministrativa e di certificazione.

Considerato che:

- la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;
- il CNR e la Procura manifestano l'interesse a collaborare nelle attività di indagine svolte dalla Procura e, più in generale, nei campi di azione specifici delle due amministrazioni

Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1
Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

**ART. 2
Oggetto e finalità**

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione ed altre iniziative comuni di supporto alle attività svolte dalla Procura della Repubblica di Cosenza, con particolare riguardo a quelle connesse ai compiti di indagine preliminare previsti dall' art. 73 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 5 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

**Art. 3
Tipologia delle azioni programmatiche**

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- problematiche afferenti l'assetto e la gestione del territorio, con particolare riguardo ai

- fenomeni dell'inquinamento degli ecosistemi ed alle ricadute in ambito giudiziario;
- problematiche riguardanti la prova scientifica nell'indagine penale, in relazione alle evoluzioni tecnologiche funzionali alla ricostruzione dei fenomeni, il cui accertamento è processualmente utile.
 - problematiche riguardanti la conservazione a lungo termine dei documenti informatici, in accordo alla normativa vigente, ai fini dell'individuazione di soluzioni specifiche.

Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse del CNR e della Procura potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente accordo. A tal fine le Parti metteranno a disposizione risorse umane e strumentali e finanziarie secondo le modalità previste dalle Convenzioni operative previste dall'art. 5.

ART. 4 Responsabili delle Parti

Ognuna delle parti nomina un Responsabile con il compito di gestione congiunta dei temi programmatici oggetto dell'Accordo Quadro.

I Responsabili formulano criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approvano i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

ART. 5 Convenzioni operative

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca

concordate.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

Alla Convenzione operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

ART. 6 Risorse

Il presente accordo di programma quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

ART. 7 Tutela dei dati personali

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 8 Durata

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di cinque anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle Convenzioni operative.

ART. 9
Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o fax dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

Art. 10
Registrazione

Il presente Accordo sarà sottoscritto dalle Parti a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio 2013, e sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 11
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche
Prof. Massimo Inguscio

La Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Cosenza
Cons. Dr. Mario Spagnuolo